



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3484 R.G.L. 2016, promossa da

con i procc. dom. avv.ti Annalisa Rosiello e Chiara Vannoni, via Podgora n. 4, Milano,
- ricorrente -

contro

con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Freguglia n. 1, Milano,
- convenuta -

Oggetto: accertamento di rapporto di lavoro subordinato

MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 29 marzo 2016, è premesso:

- di aver prestato attività lavorativa per l'... dal 27 novembre 2000 al 27 giugno 2015 come "modella vivente";
- che l'attività prestata consisteva nel posare come modella di nudo dal vivo presso i locali dell'Accademia durante i corsi di rappresentazione e riproduzione dal vivo;
- che il rapporto era stato formalizzato attraverso una serie di contratti, ciascuno dei quali avente durata corrispondente all'anno accademico, dapprima di "*prestazione d'opera a tempo determinato*" e successivamente di "*collaborazione coordinata e continuativa*";
- che il rapporto si era in realtà svolto secondo le modalità tipiche della subordinazione;



ciò premesso, ha chiesto di: accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 27 novembre 2000 al 27 giugno 2015 (o nel diverso periodo ritenuto di giustizia) e, in ogni caso, la nullità e/o illegittimità dei contratti di collaborazione autonoma e/o a tempo determinato utilizzati in violazione di norme imperative di legge e, per l'effetto, condannare la convenuta a costituire con la ricorrente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro pari a 17 ore settimanali e mansioni di coadiutore, nonché a corrisponderle tutte le differenze retributive maturate, pari all'importo di € 27.800,00, ed il TFR, pari all'importo di € 16.002,00, ovvero ai diversi importi accertati anche previa ammissione di CTU contabile; condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 23.368,48 a titolo di indennità risarcitoria dovuta in base all'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183, o i diversi importi ritenuti di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dell'avv. Rosiello, dichiaratasi antistataria.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l' / ha chiesto di respingere le domande avversarie in quanto inammissibili, in parte coperte da prescrizione per decorso del termine quinquennale e comunque infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Le domande svolte da / on possono trovare accoglimento.

Secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha collaborato con l' / dal 27 novembre 2000 al 14 giugno 2011 in forza di un contratto di prestazione d'opera (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente) e successivamente, a far tempo dal 3 novembre 2005, in forza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. docc. 2-16 fascicolo ricorrente).

Il rapporto è definitivamente cessato in data 27 giugno 2015, alla scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione avente durata dal 20 febbraio 2015 al 27 giugno 2015 (cfr. doc. 16 fascicolo ricorrente).

I contratti conferiscono alla ricorrente l'incarico di "modella vivente" da svolgere durante i corsi tenuti in ciascun anno accademico.

E' pacifico e riconosciuto anche in ricorso che / ha effettivamente svolto l'attività di "modella vivente" prevista dai contratti di collaborazione autonoma stipulati tra le parti.

Secondo la ricorrente tali contratti dissimulerebbero un rapporto di lavoro subordinato, di cui chiede accertarsi la sussistenza sin dal 27 novembre 2000.

Nel ricorso, tuttavia, non sono allegate specifiche circostanze di fatto da cui possa fondatamente desumersi che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa siano riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato.

Giova in proposito ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento e che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di



soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. *ex multis* Cass. 26 marzo 2008 n. 7881; Cass. 10 maggio 2003 n. 7171; Cass. 11 febbraio 2004 n. 2622).

Il fatto che, secondo quanto allegato in ricorso, dovesse attenersi all'orario delle lezioni comunicato dalla segreteria, dovesse svolgere l'attività nelle aule stabilite in base ai programmi e ai calendari annuali delle lezioni, dovesse rispettare le indicazioni dei docenti nell'esecuzione materiale della propria attività di "posa", dovesse firmare un registro presenze appare sintomatico del carattere coordinato dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto all'organizzazione della convenuta, ma non vale ad integrare l'indicato parametro normativo dell'assoggettamento all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

Tali allegazioni non sono, perciò, sufficienti a dimostrare l'esistenza del vincolo della subordinazione.

L'esposizione dei fatti contenuta in ricorso non evidenzia, d'altra parte, la sottoposizione della ricorrente alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare della convenuta, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Il rispetto, da parte della ricorrente, dell'orario delle lezioni e delle indicazioni dei docenti nell'esecuzione dell'attività di "posa" discende dalla natura stessa dell'incarico, il cui espletamento deve necessariamente avvenire in coordinamento con l'attività didattica: esso non costituisce di per sé manifestazione del potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, finalizzato a conformare la prestazione lavorativa.

Al di fuori degli elementi sopra esaminati la ricorrente non dà conto di direttive né di ordini specifici inerenti alle prestazioni concretamente dovute.

D'altra parte, l'emanazione di direttive di carattere generale ed il riscontro successivo dell'esatto adempimento delle prestazioni convenute sono riscontrabili anche nel rapporto di lavoro autonomo: anche in questo rapporto il committente impartisce istruzioni in ordine al contenuto e agli obiettivi dell'incarico affidato al lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, deve dare conto dell'attività svolta (cfr. Cass. 22 agosto 2003 n. 12348).

Occorre poi considerare come, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ferme restando la tassatività e indisponibilità del tipo negoziale rapporto di lavoro subordinato, debba essere considerata quale criterio sussidiario di qualificazione del rapporto anche la volontà delle parti, sempre che tale volontà non risulti contraddetta dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso (cfr. *ex multis* Cass. 20 giugno 1997 n. 5520; Cass. 22 novembre 1999 n. 12926; Cass. 5 marzo 2001 n. 3200; Cass. 28 settembre 2006 n. 21028).

In quest'ottica, *"il riferimento al nomen iuris dato dalle parti al negozio risulta di maggiore utilità – rispetto alle altre – in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due (o più) figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, si da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il*



giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso il coerente comportamento delle parti stesse. La valutazione del documento negoziale, tanto più rilevante quanto più labili appaiono i confini tra le figure contrattuali astrattamente configurabili, non può, dunque, non assumere una incidenza decisoria anche allorquando tra dette figure vi sia quella del rapporto di lavoro subordinato" (così Cass. 18 aprile 2007 n. 9264).

Ove dunque le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere la natura subordinata di un rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione soltanto se si dimostra in concreto l'elemento della subordinazione, intesa quale vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nella specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo; subordinazione che deve essere in fatto provata nello svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 28 settembre 2006 n. 21028; Cass. 22 novembre 1999 n. 12926 cit.).

Applicando i principi richiamati al caso in esame, deve allora ritenersi che, in assenza di puntuali allegazioni in ordine all'assoggettamento della ricorrente all'altrui potere direttivo e gerarchico e alla luce del quadro fattuale descritto nel ricorso stesso, la volontà delle parti assuma un ruolo determinante ai fini della qualificazione giuridica del rapporto come rapporto di lavoro autonomo, *sub specie* di collaborazione coordinata e continuativa.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte deve essere disattesa la prospettazione attorea in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di prospettazione non suffragata, già sul piano assertivo, da idonee allegazioni in fatto e deduzioni istruttorie.

Le domanda svolte dalla ricorrente devono essere, quindi, rigettate, con assorbimento di ogni altra questione, nonché delle eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate da parte convenuta.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della diversa condizioni economica dei soggetti in causa si ritengono sussistere i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- rigetta le domande svolte dalla ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- fissa termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.

Milano, 26 ottobre 2016

Il giudice
Giulia Dossi

